

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4831

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MELONI, BATTAFARANO, PINGGERA,
NIEDDU, CARUSO Antonino, MURINEDDU, GRECO, LORETO,
CURTO, FIORILLO, SCOPELLITI, MULAS, MILIO, BERTONI
e CORTELLONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 OTTOBRE 2000

Istituzione delle corti d’appello di Sassari, Taranto e Bolzano

ONOREVOLI SENATORI. - L'azione svolta dal Parlamento e dal Governo, durante tutto il corso della presente legislatura, per il sistema della giustizia è stata improntata alla volontà di accrescerne l'efficienza e la funzionalità; in tal senso sono state approvate e sono in fase di attuazione significative tappe.

1. La sempre maggiore efficienza delle sezioni stralcio dell'arretrato civile, con la recente quasi integrale copertura dell'organico dei giudici onorari aggregati (GOA); la devoluzione agli stessi GOA e al giudice di pace di gran parte dell'arretrato delle cause civili delle preture; l'applicazione delle tabelle infradistrettuali; l'avvio della riforma del giudice unico; la depenalizzazione di alcuni reati minori realizzata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, attuativo della legge di delega 25 giugno 1999, n. 205; l'attribuzione di competenze penali al giudice di pace, attuata dalla legge 24 novembre 1999, n. 468; l'attuazione della legge delega sui tribunali metropolitani, realizzata attraverso il decreto legislativo 3 dicembre 1999, n. 491, l'approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, lo scorso 22 marzo, del disegno di legge sull'aumento di organico della magistratura (atto Senato n. 4563), oggi all'esame dell'Aula del Senato, sono tutte misure volte a rendere più razionale e funzionale il sistema giudiziario, e la cui piena realizzazione rende ragionevole attendersi una prossima inversione di tendenza nella resa del servizio giustizia.

Il presente disegno di legge intende porsi come completamento di tale complessiva attività di razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse nel settore giudiziario, portando alle necessarie conclusioni l'opera iniziata con la istituzione delle sezioni distaccate di corte d'appello di Sassari, Taranto

e Bolzano. Difatti, la domanda di giustizia in campo civile e l'esigenza di rapida risposta giudiziaria in campo penale, che sottostavano alla creazione dei suddetti uffici, piuttosto che diminuite, possono indubbiamente considerarsi aumentate.

2. Venendo al merito dell'intervento normativo proposto, si fa notare come lo stesso trovi le sue uniche e fondate ragioni giustificatrici nell'obiettiva situazione di sofferenza del sistema giudiziario delle tre aree geografiche interessate.

Per quanto attiene alla Puglia, la regione è unanimemente ritenuta territorio di frontiera per quanto riguarda le correnti di criminalità che l'attraversano con i traffici di stupefacenti, armi, generi di contrabbando ed altro, con l'immigrazione clandestina, con i collegamenti internazionali tra le organizzazioni mafiose. In particolare, l'area jonica, di cui Taranto, terza città dell'Italia meridionale peninsulare, costituisce l'epicentro, è interessata da gravissimi episodi di criminalità organizzata ad iniziativa di gruppi mafiosi locali, affiancati da quello della Sacra Corona Unita e della 'Ndrangheta calabrese, con conseguente celebrazione di numerosi maxiprocessi.

È in questa grave situazione che possono trovarsi le ragioni dell'intervento proposto, che mira non solo a garantire e potenziare l'azione dello Stato per la sicurezza di tali popolazioni ma al tempo stesso, ponendo un saldo presidio giudiziario in una zona di frontiera, consente di migliorare la tutela dell'intero Paese. Le descritte peculiarità della situazione tarantina legittimano pienamente uno specifico e puntuale intervento per l'istituzione della relativa Corte d'appello, che supererebbe peraltro i problemi connessi al-

l'assenza di una Direzione distrettuale antimafia.

Simili presupposti sussistono anche nel territorio di Sassari e Bolzano, entrambe zone di confine nel senso anzidetto ed entrambe interessate, anche se in misura diversa, da fenomeni di delinquenza.

Per quanto riguarda la Sardegna, giova ricordare che Sassari e le altre sedi di tribunale del nord della Sardegna (La Maddalena, Olbia, Tempio) distano da Cagliari da 200 a 300 chilometri e sono penalizzate da insufficienti vie e mezzi di comunicazione.

La dipendenza da Cagliari sul piano organizzativo è fonte di notevoli disagi che incidono sulla funzionalità a cominciare dall'applicazione del personale (di competenza del Presidente della Corte) per finire alle disfunzioni di carattere amministrativo e contabile. Fanno capo a Sassari il tribunale di Nuoro, i relativi uffici di sorveglianza nonché le maggiori strutture carcerarie dell'isola.

Il territorio del nord della Sardegna, ivi compreso Nuoro, è interessato da gravissimi episodi di criminalità connessi alla presenza dei maggiori porti dell'isola e dei due aeroporti di Alghero e Olbia, alla vicinanza con la Corsica ed allo sviluppo turistico di richiamo internazionale (vedi Costa Smeralda).

Sussistono quindi le motivazioni, dopo dieci anni dalla istituzione della sede distaccata, per istituire definitivamente a Sassari la seconda sede di Corte d'appello della Sardegna.

Per il territorio della provincia di Bolzano si deve tenere presente che in tale territorio, in forza di apposita normativa di attuazione dello Statuto di autonomia, vige il principio

per il quale i processi sono da celebrare nella madrelingua - tedesca o italiana - dell'imputato. Nel processo civile le parti possono scegliere liberamente la lingua del processo - tedesca o italiana - come possono anche scegliere che il processo si svolga in entrambe le dette lingue contemporaneamente. Non per ultime, le problematiche connesse con tale sistema processuale, dipendenti dall'insediamento delle minoranze linguistiche sul detto territorio, rendono opportuno istituire una Corte d'appello anche per la provincia di Bolzano. Va inoltre rammentato che circa due terzi dei procedimenti che vengono svolti davanti alla Corte d'appello di Trento si svolgono in realtà davanti alla sezione distaccata di Bolzano. Sono questi certamente motivi sufficienti per istituire la Corte d'appello di Bolzano.

Per concludere, preme sottolineare che la predetta opera di razionalizzazione non presenta alcun costo aggiuntivo, trattandosi di mera trasformazione in uffici giuridici autonomi di sezioni distaccate già esistenti e che, dunque, continuerebbero a giovare delle medesime strutture e del medesimo personale.

Venendo poi all'analisi puntuale delle singole disposizioni, si osserva che gli articoli 1 e 2 attengono all'istituzione del tre nuovi uffici giudiziari ed alla conseguente modifica delle tabelle A e B allegate all'ordinamento giudiziario; gli articoli 3 e 4, invece, si occupano di stabilire modalità e tempi per la determinazione e copertura dei relativi organici. Infine, l'articolo 5 detta disposizioni relative ai procedimenti pendenti, atte ad impedire la dispendiosa e negativa movimentazione di fascicoli e carte processuali.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

**ISTITUZIONE DELLE CORTI
D'APPELLO E DELLE PROCURE DELLA
REPUBBLICA DI SASSARI, TARANTO
E BOLZANO**

Art. 1.

*(Istituzione delle Corti d'appello e delle
Procure generali della Repubblica
di Sassari, Taranto e Bolzano)*

1. Sono istituite la Corte d'appello di Sassari, con giurisdizione sul territorio del circondario del tribunali di Nuoro, Sassari e Tempio Pausania, e la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Sassari.

2. Sono istituite la Corte d'appello di Taranto, con giurisdizione sul territorio del circondario del tribunale di Taranto, e la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Taranto.

3. Sono istituite la Corte d'appello di Bolzano, con giurisdizione sul territorio del circondario del tribunale di Bolzano, e la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bolzano.

4. La sezione distaccata di Sassari della Corte d'appello di Cagliari, la sezione distaccata di Taranto della Corte d'appello di Lecce e la sezione distaccata di Bolzano della Corte d'appello di Trento sono soppresse dalla data di inizio del funzionamento dei nuovi uffici, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3.

Art. 2.

(Variazioni alle tabelle A e B allegatae all'ordinamento giudiziario)

1. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B allegatae all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

CAPO II

DISPOSIZIONI RELATIVE
AL PERSONALE

Art. 3.

(Determinazione degli organici degli uffici giudiziari e nomina dei capi e dei dirigenti delle Corti d'appello e delle Procure generali della Repubblica di Sassari, Taranto e Bolzano)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico dei magistrati delle Corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano e delle Procure generali della Repubblica presso le medesime Corti d'appello.

2. Il Consiglio superiore della magistratura provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla nomina dei presidenti delle Corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano e dei procuratori generali della Repubblica presso le medesime Corti d'appello.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico del personale amministrativo e sono nominati i dirigenti delle Corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano

e delle Procure generali della Repubblica presso le medesime Corti d'appello; con il medesimo decreto, il Ministro della giustizia fissa la data di inizio del funzionamento dei predetti uffici giudiziari.

Art. 4.

(Copertura dell'organico delle Corti d'appello e delle Procure Generali della Repubblica di Sassari, Taranto e Bolzano)

1. Alla copertura dell'organico dei magistrati delle Corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano e delle Procure generali della Repubblica presso le medesime Corti d'appello, si provvede mediante assegnazione del personale in servizio nelle sezioni di Corte d'appello comprese nei rispettivi circondari alla data di cui al comma 3 dell'articolo 3, che ne abbia fatto richiesta; quanto ai posti residui, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.

2. Alla copertura dell'organico del personale amministrativo delle Corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano e delle Procure generali della Repubblica presso le medesime Corti d'appello, si provvede mediante assegnazione del personale in servizio nelle sezioni di Corte d'appello comprese nei rispettivi circondari alla data di cui al comma 3 dell'articolo 3, che ne abbia fatto richiesta; quanto ai posti residui, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 5.

(Procedimenti pendenti)

1. I procedimenti pendenti, alla data di cui al comma 3 dell'articolo 3, presso la sezione

distaccata di Sassari della Corte d'appello di Cagliari, presso la sezione distaccata di Taranto della Corte d'appello di Lecce e presso la sezione distaccata di Bolzano della Corte d'appello di Trento sono definiti dalle Corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano.

